

### Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo adottato, o comunque non avendo comunicato alla Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 19 marzo 2007, 2007/16/CE, recante modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

— condannare la Repubblica portoghese alle spese.

### Motivi e principali argomenti

Il termine per recepire la direttiva è scaduto il 23 marzo 2008 <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 79, pag. 11.

**Impugnazione proposta il 9 luglio 2009 dalla Calvin Klein Trademark Trust avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione) 7 maggio 2009, causa T-185/07, Calvin Klein Trademark Trust/UAMI e Zafra Marroquinos, S.L.**

(Causa C-254/09 P)

(2009/C 205/50)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

### Parti

*Ricorrente:* Calvin Klein Trademark Trust (rappresentante: T. Andrade Boué, abogado)

*Altre parti nel procedimento:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e Zafra Marroquinos, S.L.

### Conclusioni della ricorrente

— Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione) 7 maggio 2009, causa T-185/07;

— Condannare l'UAMI e la Zafra Marroquinos, S.L. alle spese.

### Motivi e principali argomenti

Violazione della giurisprudenza relativa all'interpretazione dell'art. 8, n. 1 del regolamento n. 40/94 <sup>(1)</sup> sul marchio comunitario, relativamente alla necessità di prendere in considerazione tutti i fattori che caratterizzano il caso concreto: non è stato tenuto debito conto della circostanza che la richiedente del marchio comunitario ha utilizzato detto marchio al fine di copiare i marchi notori CK, e con i suoi stessi atti, viene messo in luce in modo indubbio che la parte maggiormente distintiva del marchio comunitario impugnato è costituita dalle lettere CK.

Violazione dell'art. 8, n. 5 del regolamento n. 40/94, poiché non si è provveduto ad analizzare la notorietà dei marchi opposti dalla ricorrente nell'ambito di tale articolo.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 94, L 11, pag. 1).

### Ricorso proposto il 9 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-255/09)

(2009/C 205/51)

*Lingua processuale: il portoghese*

### Parti

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Traversa e M. França, agenti)

*Convenuta:* Repubblica portoghese

### Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo previsto nel decreto legge 13 agosto 1992 n. 177, che fissa i requisiti per il rimborso delle spese mediche sostenute all'estero, o in altri provvedimenti di diritto nazionale, la possibilità di rimborso delle spese mediche non ospedaliere sostenute in un altro Stato membro, eccettuate le circostanze previste dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 1048/71 <sup>(1)</sup>, oppure, ove il detto decreto legge ammetta la possibilità del rimborso delle spese mediche non ospedaliere sostenute in un altro Stato membro, assoggettando il detto rimborso a un'autorizzazione preventiva, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 49 CE.

— condannare la Repubblica portoghese alle spese.